



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E/O VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ORGANISMI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI A FAVORE O NELL'INTERESSE DI AMATRICE E DEI SUOI CITTADINI

Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Premessa

Questo Regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione comunale, ai sensi della legislazione vigente, si attiene per la concessione di contributi finanziari ad enti pubblici o privati non aventi finalità di lucro.

L'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile, nonché nelle altre materie di interesse del Comune.

ART. 1 Destinatari dei contributi

1.1. L'Amministrazione comunale può concedere, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni, organismi ed enti pubblici e privati, anche se non riconosciuti, che operano senza fini di lucro, nei seguenti settori:

- settore dello sviluppo economico
- settore turistico - culturale
- settore sportivo-ricreativo
- settore socio-assistenziale
- settore dell' ambiente
- settore della comunicazione

L'elenco sopraindicato è a titolo esemplificativo e di riferimento.

ART. 2 Tipologia degli interventi

2.1. Ogni Associazione, per quanto possibile, deve essere in grado di sostenere autonomamente le proprie attività ordinarie e gestionali, organizzando la propria attività secondo un attento e rigoroso criterio amministrativo e gestionale. I rapporti economici con le Associazioni, in particolare se vengono loro affidati beni, impianti o locali di proprietà comunale, sono disciplinati in apposita Convenzione, nella quale si indicano anche la durata, occasionale, mensile, annuale o pluriennale, di questa ed eventuali garanzie.

2.2 I contributi e le altre forme di sostegno economico-finanziario, riguardanti attività o acquisto di beni e servizi per lo svolgimento di attività, vengono concessi per concorrere ad iniziative e progetti che, nelle materie indicate a titolo esemplificativo nel precedente articolo, l'Amministrazione comunale ritenga meritevoli di sostegno.

ART. 3 Modalità per la presentazione della domanda e documentazione necessaria



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



3.1. I soggetti di cui all'art. 1, al fine di accedere ai contributi e alle altre forme di sostegno economico-finanziario, devono iscriversi all'Albo Comunale delle Associazioni e presentare apposita istanza, entro il 31 gennaio di ogni anno per le iniziative da effettuare nell'anno in corso e, solamente per eventi straordinari, entro il 31 maggio di ogni anno nel quale si svolgerà l'iniziativa. I termini per la presentazione delle richieste saranno adeguatamente pubblicizzati con pubblicazione sull'Albo Pretorio. Ai suddetti termini si può derogare esclusivamente per attività a carattere straordinario di rilevante interesse strategico o istituzionale.

3.2. La richiesta, indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità e ultimo bilancio regolarmente approvato dall'assemblea della società;
- b) dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico – amministrativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della L. 2.5.1974 n. 115, dall'art. 4 della L. 18.11.1981 n.659 e successive modificazioni;
- c) rendiconto e sintetica descrizione delle iniziative significative curate negli anni precedenti, a partire dal 2017, dall'Associazione o da suoi Associati;
- d) descrizione dei progetti/attività/iniziativa per le quali si richiede il contributo e l'indicazione del periodo/date nel quale si svolgerà l'attività;
- e) preventivo delle voci di spesa previste per la sua realizzazione e ammontare del contributo richiesto (in casi particolari e motivati sarà possibile presentare un preventivo generale con riserva di successivo dettaglio);
- f) eventuali finanziamenti erogati (o richiesti) a sostegno dell'iniziativa da (ad) altri Enti e soggetti pubblici e privati e il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti.

3.3. Nel caso in cui il contributo venga richiesto da nuove Associazioni, è comunque indispensabile fornire tutti gli elementi sopraindicati tranne quelli di cui al punto c).

3.4. Sulla base delle evidenze emerse dai bilanci annuali, il Settore Ragioneria definisce, in uno specifico capitolo di spesa del Bilancio preventivo, le risorse economiche che si intendono destinare alle associazioni previste da questo Regolamento, erogandole, dopo le previste autorizzazioni, solo dopo l'approvazione del Bilancio suddetto.

3.5. L'Amministrazione comunale si riserva di assumere ogni altra informazione utile al fine delle proprie determinazioni.

ART. 4 Modalità per la concessione

4.1. La Giunta Comunale, previa istruttoria del Settore Affari Generali, entro il 28 febbraio successivo alla data di scadenza di presentazione delle richieste di contributo (30 giugno per le domande presentate entro il 31 maggio), delibera il programma di intervento, nel quale verranno indicate le iniziative e i progetti ammessi a contributo nell'anno in corso, ed il relativo importo..

4.2. Nella deliberazione adottata nella seconda parte dell'anno potranno essere inserite anche le attività associative la cui fase operativa si svolge dal mese di giugno al mese di maggio successivo, le iniziative che si svolgono in tale periodo e che non erano state precedentemente finanziate per una insufficiente disponibilità di fondi, nuove iniziative non note al momento della prima delibera, sempre sotto condizione che rientrino nei limiti di bilancio.



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



4.3. Conclusa l'iniziativa per la quale è stato chiesto il contributo, andrà presentata all'Amministrazione comunale una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 403/98, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/associazione beneficiaria, dalla quale risulti il rendiconto analitico riferito alla somma concessa, nonché una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento dell'attività, la partecipazione e i risultati conseguiti. Nel caso di Convenzione di durata annuale, rendiconto e relazione vanno presentati al termine del primo semestre e dell'anno.

4.4. Successivamente, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta rendicontazione e con parere favorevole del Settore Affari Generali o/e di altro organo comunale competente per materia, in conformità alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta, il Settore Ragioneria provvederà alla erogazione dei contributi con Determinazione specifica;

4.5 In casi di particolare rilevanza ed urgenza, o per attività che si svolgono a carattere continuativo durante tutto l'anno, l'Amministrazione comunale potrà provvedere ad anticipare parzialmente o totalmente il contributo richiesto dall'Associazione, fatta salva la facoltà, in caso di revoca totale e/o parziale del contributo a causa del mancato o difforme svolgimento dell'iniziativa, di recuperare quanto attribuito nei modi e termini ritenuti più adeguati.

ART. 5 Rendiconto e conseguenze in caso di inadempimento

5.1. La rendicontazione è obbligatoria; l' assenza di questa, o la non effettuazione dell'iniziativa o del progetto per il quale è stato previsto il contributo, determinano l'esclusione dell'Associazione/Ente dalla erogazione della relativa somma.

5.2. Su eventuale materiale pubblicitario e divulgativo dell'attività, iniziativa, lavori e/o acquisti, dovrà essere apposta la dicitura: "realizzato grazie al contributo del Comune di Amatrice" affiancato dallo stemma comunale. In carenza di questa indicazione il contributo potrà essere ridotto o revocato.

ART. 6 Contributi erogabili d'ufficio

6.1. L'Amministrazione comunale può erogare i suddetti contributi anche di propria iniziativa, fermo quanto stabilito dal presente regolamento, per manifestazioni, progetti e iniziative promosse, coordinate o patrocinate dal Comune di Amatrice in quanto corrispondenti ad interessi ritenuti di carattere preminente, o in occasione di eventi calamitosi o di particolare eccezionalità.

ART. 7 Contenuti dell'atto di erogazione

7.1. La effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento risulterà dai singoli provvedimenti dell'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dalle norme e regolamenti vigenti.

ART. 8 Esclusione

8.1. Il presente regolamento non si applica per l'erogazione di contributi concessi dall'Amministrazione comunale in base a normative comunitarie, nazionali, regionali, per contributi con destinazione vincolata e per le forme di sostegno economico di natura assistenziale, né per l'erogazione di contributi ad enti, consorzi e società ai quali partecipi l'Amministrazione comunale, i quali dovranno comunque far pervenire apposita richiesta, adeguatamente motivata e documentata.



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



8.2. E' inoltre esclusa l'applicazione del presente regolamento alle richieste di contributo avanzate dalle Istituzioni Scolastiche per progetti ed attività didattiche da realizzare in ambito scolastico e previsti nei Piani di Offerta Formativa.

ART. 9 Trattamento fiscale

Nei casi contemplati dall'art. 28 del DPR 29.09.1973 n. 600, al momento della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

ART. 10 Trattamento dati personali e Albo dei beneficiari

Il Settore Affari Generali è responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti, e tiene l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, aggiornato annualmente ed inserito sul sito Internet del Comune.

ART. 11 Attuazione e durata.

Questo Regolamento si applica a decorrere dalla sua approvazione in Consiglio Comunale. In fase di prima applicazione, i termini ivi contenuti sono prolungati di trenta giorni.